



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1314**

### RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. MASSIMILIANO GALLORO

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 13816 del 13 novembre 2002, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Massimiliano Galloro, nato a Pizzo (VV) il 21 giugno 1972;

VISTE le note del 27 giugno 2018 (prot. Consob nn. 0224972/18 e 0224979/18), 29 giugno 2018 (prot. Consob n. 0229914/18), 30 giugno 2018 (prot. Consob n. 0231626/18), 2 luglio 2018 (prot. Consob nn. 0232118/18, 0406581/18, 0406612/18 e 0408852/18), 3 luglio 2018 (prot. Consob n. 0401377/18), 6 luglio 2018 (prot. Consob n. 0242767/18), 12 luglio 2018 (prot. Consob n. 0256219/18), 26 luglio 2018 (prot. Consob n. 0276584/18), 2 agosto 2018 (prot. Consob n. 0288680/18), 29 agosto 2018 (prot. Consob n. 0330114/18), 13 settembre 2018 (prot. Consob n. 0357976/18), 9 ottobre 2018 (prot. Consob n. 0401030/18), 12 ottobre 2018 (prot. Consob n. 0406187/18) e 13 novembre 2018 (prot. Consob n. 0460948/18) con cui è stato segnalato alla Consob il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Massimiliano Galloro nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTE le note del 23 luglio 2018 (prot. OCF n. 0026130/18), 6 settembre 2018 (prot. OCF n. 0029807/18), 24 settembre 2018 (prot. OCF n. 0031706/18), 12 novembre 2018 (prot. OCF n. 38211/18), 22 novembre 2018 (prot. OCF n. 0040604/18) con cui Consob - in conformità al Protocollo d'Intesa tra Consob e OCF ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - ha trasmesso a questo Organismo, la documentazione relativa al consulente Sig. Massimiliano Galloro per lo svolgimento delle attività istruttorie;

VISTA la nota del 2 agosto 2018 (prot. OCF n. 0027558/18) con cui veniva trasmessa all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTE le note del 13 settembre 2018 e 13 maggio 2019 (prot. OCF nn. 0030599/18 e 0036045/19) con cui Alto Adige Banca S.p.A. trasmetteva all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTA la nota dell'11 giugno 2019 (prot. OCF n. 0044430/19), notificata in data 18 giugno 2019, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo dell'Organismo ha contestato al Sig. Massimiliano Galloro la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, per avere:

- svolto attività di offerta fuori sede per conto di soggetti non abilitati;
- violato le procedure e i codici interni di comportamento dell'intermediario;
- comunicato e trasmesso al cliente o al potenziale cliente informazioni e documenti non rispondenti al vero;

ESAMINATE le difese del consulente trasmesse con nota del 3 luglio 2019 (prot. OCF n. 0050593 dell'8 luglio 2019);

VISTA la Relazione Finale del 20 dicembre 2019 – trasmessa al Comitato di Vigilanza e al Sig. Galloro in pari data (prot. OCF n. 0088846/19) e ricevuta da quest'ultimo il 31 dicembre 2019 – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Massimiliano Galloro e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMITATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Massimiliano Galloro con nota del 24 gennaio 2020 (prot. OCF n. 0003978/20) in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Massimiliano Galloro le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a*), nn. 2 e 5, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a*), nn. 2 e 5, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari nei casi di offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per conto di soggetti non abilitati e di comunicazione o trasmissione al cliente di informazioni e documenti non rispondenti al vero;
- per la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 107, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), relativa alla violazione delle procedure e dei codici interni di comportamento dell'intermediario non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità, che nella fattispecie risulta non irrilevante anche alla luce della circostanza che le disposizioni violate erano state oggetto di puntuale attenzione da parte dell'intermediario;
- la pluralità di condotte illecite poste in essere dal consulente, la natura delle violazioni accertate – due delle quali da ricondursi tra le tipologie di condotta da ritenersi in assoluto tra quelle di maggiore rilevanza – la loro reiterazione nel tempo, l'elevato numero di soggetti coinvolti, nonché le modalità con cui sono state poste in essere costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente finanziario nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;
- con riferimento all'elemento soggettivo, risultano imputabili al Sig. Massimiliano Galloro, quantomeno a titolo di colpa grave, le violazioni consistenti nell'offerta fuori sede per conto di un soggetto non abilitato e nella trasmissione di informazioni non rispondenti al vero; mentre risulta imputabile a titolo di dolo la violazione delle procedure e dei codici interni di comportamento dell'intermediario;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

### DELIBERA

che il Sig. Massimiliano Galloro, nato a Pizzo (VV) il 21 giugno 1972, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata all'interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 26 febbraio 2020

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti